

Parallelamente all'approvazione del "Piano di Zonazione Acustica", si è ritenuto, in applicazione al disposto dell'art. 6, co.2 della legge 447/1995 e dell'art. 7, co.2 della Legge Regionale Veneto 21/99, di provvedere ad un aggiornamento del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Risulta infatti necessaria, per dare corretta e concreta attuazione al Piano di Zonazione Acustica, l'approvazione di una serie di norme locali, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Per quanto riguarda le norme relative all'igiene ed alla corretta gestione dell'abitato, sono state proposte alcune limitazioni, soprattutto per quanto concerne gli orari di inibizione delle attività rumorose, tenendo conto della realtà locale esistente.

In tale ottica è stato presentato un possibile articolato che integri il vigente Regolamento Comunale.



BOZZA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI IGIENE

ART. 1 – Campo di applicazione

Le norme del presente capo si applicano:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal normale fluire del traffico nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

Non si applica invece al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, per il rumore prodotto all'interno di essi, né all'interno di abitazioni, per il rumore originato dalle attività domestiche.

ART.2 – Esercizi pubblici e circoli privati

- 1) Ai gestori dei seguenti esercizi è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora sino alle ore 24.00;
 - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale fino alle ore 24.00.
- 2) Previa presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, i gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi (1-3 mesi) al fine di verificare l'eventuale nuovo insorgere di lamentele.
- 3) Il Sindaco può procedere alla revoca motivata delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.
- 4) Nel caso di pubblici esercizi che abbiano impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione dell'adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica, facendo salva l'adozione dei provvedimenti di cui al comma tre.
- 5) In tutti i casi, eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 2, 3 e 5 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, nel caso non risulti pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

ART.3 – Attività Temporanee

- 1) Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Sindaco e fino alle ore 24.00, a condizione che la dislocazione



degli altoparlanti non risulti tale da arrecare eccessivo disturbo ai residenti; dovrà comunque essere sempre rispettata la fascia pomeridiana di riposo dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

2) L'impiego di macchine da giardinaggio, motoseghe e spaccalegna è consentito:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00, nei giorni feriali;

dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni festivi e prefestivi;

3) le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

4) l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi nei cantieri edili situati in prossimità delle zone abitate è consentito a condizione che venga preventivamente prodotta idonea documentazione attestante il livello di potenza sonora che non faccia presumere un eccessivo disturbo nei confronti delle abitazioni limitrofe; il periodo di attività con tali apparecchiature potrà essere limitato in funzione del livello sonoro generato e dovrà comunque essere compreso entro i seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare

- dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

In alternativa, se si vuole essere più restrittivi:

4) *l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi nei cantieri edili situati in prossimità delle zone abitate deve essere autorizzato dal Sindaco; tale autorizzazione potrà essere concessa a seguito di istanza scritta e motivata, contenente idonea documentazione attestante il livello di potenza sonora emesso dalle apparecchiature in questione e l'assenza di eccessivo disturbo nei confronti delle abitazioni limitrofe; il periodo di attività con tali apparecchiature potrà essere limitato in funzione del livello sonoro generato e dovrà comunque essere compreso entro i seguenti orari:*

dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare

dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.-

5) Le limitazioni di orario di cui all'art. 4 non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato; dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

6) Il sindaco, in casi particolari ed adeguatamente motivati, potrà imporre particolari adempimenti relativamente alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

7) Per le attività edili che richiedono l'impegno di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 4, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

8) A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il sindaco può concedere deroga all'orario e ai limiti di emissione sonora, relativamente alle seguenti attività:

a) sagre paesane;

b) festival, manifestazioni sonore o raduni;

c) attività sportive o ricreative rumorose;

d) cantieri edili nei quali sia richiesto l'impegno di macchinari rumorosi.

9) A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accessione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:



- a) sagre paesane;
 - b) ricorrenze particolari.
- 10) La richiesta di autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di rumore è presentata al Comune con almeno 15 gg. di anticipo rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di usare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.

Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione del cantiere o della manifestazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta e, nei casi d'urgenza, entro il secondo giorno successivo al ricevimento dei pareri e delle notizie di cui ai precedenti commi.

- 11) Sono vietate:
- a) le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) l'uso di amplificatori sonori in ambiente esterno, anche per scopi pubblicitari;
 - c) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui al punto b) possono essere consentite con autorizzazione del comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

ART. 4 – Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per l'uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
- 2) L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

ART. 5 – Segnalazioni sonore, sirene fisse e campane

- 1) Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
- 2) Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
- 3) Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente punto 2 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.



4) L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

5) Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

ART. 6 – Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1) La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

2) Il Sindaco vigila sul rispetto dei predetti limiti di rumorosità e può ordinare la sospensione o la chiusura delle attività rumorose applicando ai trasgressori le sanzioni previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R.21/99.

